



Allegato 2A – PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

FINALITÀ, CONTENUTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Finalità e contenuto del Programma

1. Ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" la Seconda Università degli studi adotta un programma triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle strutture e degli uffici di cui si compone l'Ateneo al rischio di corruzione e di stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.

Ai sensi delle linee guida emanate dall'ANVUR nel luglio 2015, tale programma costituisce parte integrante del Piano Integrato 2016/2018, al fine di ricondurre le decisioni istituzionali di carattere politico e gestionale ad un disegno unitario.

Nell'ambito del processo di gestione del rischio di cui al presente programma, l'analisi del contesto è rinviata al Piano integrato e, per quanto di riferimento, al Piano strategico, in merito alle caratteristiche organizzative interne, nonché alla specificità dell'ambiente in cui l'Ateneo opera in termini di strutture territoriali, dinamiche sociali, economiche e culturali.

2. Con lo stesso programma si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo negli stessi settori la rotazione dei dirigenti, dei titolari di posizioni organizzative e dei Responsabili dei procedimenti nei limiti consentiti dalla vigente legislazione e anche mediante adeguamento delle disposizioni statutarie e regolamentari interne.

3. Gli strumenti adottati dall'Ateneo in materia di trasparenza e integrità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sono contenuti nella specifica sezione di tale Programma.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il programma trova applicazione nei confronti degli organi, degli uffici e delle strutture didattico - scientifiche, di ricerca e di servizio in cui si articola l'Ateneo a norma dello Statuto.

2. Le disposizioni trovano applicazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome e per conto dell'Ateneo indipendentemente dalla tipologia di rapporto che li lega allo stesso (rapporto di lavoro subordinato, autonomo, incarichi di consulenza, di collaborazione, ecc.).

3. Considerato l'ambito di autonomia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli studi di Napoli (A.O.U.) e il conseguente obbligo della stessa di dotarsi di un proprio piano della prevenzione della corruzione e di uno specifico responsabile, l'ambito di applicazione della presente disciplina non si estende alle attività che spettano in via esclusiva alla predetta A.O.U., a quelle poste in essere da personale in servizio presso l'A.O.U. avente o meno rapporto di impiego con l'Ateneo ovvero al personale che, sebbene abbia un rapporto di lavoro con l'Ateneo, svolga la propria attività lavorativa esclusivamente in favore dell'A.O.U. (es. personale cd.ex gettonato, personale universitario in servizio presso uffici esclusivi dell'A.O.U., collaboratori esterni).

Art. 3

Concetto di corruzione

1 Si intende per corruzione l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati per sé o per altri.

2 Nel concetto di corruzione rientrano dunque non solo le fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinate dal codice penale (art. 318-319-319 ter- 319 quater-320) ma tutte le situazioni in cui - anche a prescindere dalla rilevanza penale - si manifestino ipotesi di malfunzionamento

delle strutture e uffici dell'Ateneo a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ai propri organi, funzionari o agenti.

Art. 4

Predisposizione, approvazione, trasmissione e pubblicità

1 Il presente programma, nonché i successivi aggiornamenti annuali e/o occasionali connessi ad eventuali mutamenti organizzativi dell'amministrazione, sono predisposti dal responsabile della prevenzione della corruzione ed inoltrati all'approvazione del Consiglio di amministrazione previo parere e/o informativa del Senato Accademico. Il piano ed i successivi aggiornamenti sono emanati con decreto del Rettore, con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Il programma ed i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet di Ateneo nella Sezione "Amministrazione trasparente" - "Altri contenuti"- "Corruzione", nonché sull'albo on line di Ateneo.

3. Lo stesso programma ed i successivi aggiornamenti sono altresì trasmessi a cura del responsabile della prevenzione della corruzione ai dirigenti e ai titolari dei centri di responsabilità dell'Ateneo per la relativa attuazione.

4. Il programma della prevenzione della corruzione - al pari del codice etico e del codice di condotta o comportamento - è consegnato e sottoscritto dai dipendenti all'atto dell'assunzione. Esso è altresì notificato a mezzo mail mediante inoltro alla casella di posta elettronica istituzionale al personale già in servizio presso l'Ateneo a cura degli uffici del personale.

5. Nella predisposizione del programma, e in sede di analisi, valutazione e monitoraggio finalizzata all'implementazione del piano e dei suoi successivi aggiornamenti annuali e periodici, il responsabile della prevenzione della corruzione avrà cura di coinvolgere i dirigenti, i titolari di posizione organizzativa e tutto il personale dell'Ateneo addetto alle aree a più elevato rischio.

6. Il programma per la prevenzione della corruzione, quale allegato al piano integrato, sarà sottoposto a forme di pubblicità e consultazione con i portatori di interesse in sede di verifica e/o di aggiornamento a cura del responsabile per la prevenzione della corruzione.

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 5

Responsabile della prevenzione della corruzione: compiti e responsabilità

Al Responsabile della prevenzione della corruzione competono i seguenti compiti:

- aggiornamento annuale del Programma sulla base di nuovi indirizzi e direttive nonché normative sopravvenute inerenti ulteriori adempimenti da porre in essere in materia ovvero le finalità istituzionali dell'amministrazione, di ulteriori rischi rispetto a quelli considerati in fase di predisposizione;
- pubblicazione sul sito internet e nell'albo on line di Ateneo del programma e degli eventuali aggiornamenti allo stesso;
- verifica dell'efficace attuazione del programma e della sua idoneità;
- pubblicazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmissione al Rettore, anche ai fini del successivo inoltro ai competenti organi di governo.

Art. 6

Referenti per le attività del responsabile

In considerazione della dimensione e della complessa articolazione dell'Ateneo la cui attività è dislocata nei Poli di Aversa, Capua, Caserta, Santa Maria Capua Vetere e Napoli nonché della presenza di varie tipologie di strutture (Scuole, Centri, Dipartimenti, Ripartizioni e Uffici) sono individuati quali Referenti della prevenzione della corruzione i Presidenti delle Scuole ovvero fino alla istituzione i coordinatori delle relative attività didattiche, i Direttori dei Centri, i Direttori dei Dipartimenti, i Responsabili delle Ripartizioni anche per gli Uffici afferenti.

I Referenti collaborano con il Responsabile della prevenzione per la corruzione, sia al fine di individuare le aree maggiormente a rischio sia al fine di diffondere ed attuare le azioni indicate nel Programma per le specifiche aree di competenza.

Art. 7

Collegamento tra il responsabile e l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione garantisce un confronto costante con l'ANAC, quale Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine della promozione della cultura della legalità.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE DATI, MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ, DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE A MAGGIOR RISCHIO DI CORRUZIONE E INDIVIDUAZIONE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 8

Individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e valutazione del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione degli uffici e delle altre strutture dell'Ateneo (cd. mappatura del rischio)

1. Le attività che possono presentare un elevato rischio di corruzione - individuate anche tra quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della citata Legge - risultano quelle riportate nella tabella allegata sub 1 al presente programma.
2. Per ciascuna della attività di cui innanzi sono evidenziate, nella tabella allegata, gli Uffici e/o le Strutture coinvolte, il grado di rischio di esposizione alla corruzione.
3. La tabella allegata sarà oggetto di aggiornamento annuale a cura del responsabile della prevenzione della corruzione anche a seguito delle attività iniziali e periodiche volte alla rilevazione e misurazione del fenomeno corruttivo e delle relative cause.
4. E' onere dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e di tutto il personale addetto alle attività a più elevato rischio, proporre al responsabile della prevenzione della corruzione misure finalizzate all'implementazione e miglioramento del programma e alle attività di monitoraggio.

Art. 9

Rotazione degli incarichi

La rotazione dei Dirigenti, dei responsabili degli Uffici e dei dipendenti coinvolti nelle attività maggiormente a rischio sarà effettuata tenuto conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia nonché delle esigenze organizzative e gestionali dell'Ateneo.

Art. 10

Meccanismi idonei a prevenire il rischio di corruzione

Il responsabile della prevenzione della corruzione, con la collaborazione dei referenti prevede, per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, meccanismi di formazione, attuazione e controllo idonei a prevenire il rischio di corruzione.

STRUMENTI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ PER PREVENIRE IL FENOMENO

Art. 11

Sviluppo dell'integrità nell'Ateneo - iniziative

1. L'Ateneo ritiene che un ruolo di primo piano nel contrasto di tipo preventivo debba essere assegnato al rafforzamento delle regole di integrità. In tale ottica l'Ateneo si impegna a potenziare gli strumenti finalizzati ad accrescere i requisiti di indipendenza e imparzialità degli organi, funzionari ed agenti chiamati ad operare nell'ambito della Seconda Università degli studi di Napoli.
2. Ai fini di cui innanzi, il presente programma individua - quali strumenti di gestione della qualità a scopo preventivo - le seguenti iniziative per lo sviluppo dell'integrità, e per il potenziamento dei requisiti di indipendenza e dell'imparzialità nell'ambito dell'Ateneo:
 - a) monitoraggio e verifica delle cause di incompatibilità, di incandidabilità e di ineleggibilità;
 - b) limiti ai conflitti di interesse e alla possibilità di conferire incarichi, anche se a personale interno e a titolo gratuito, in conformità alla disciplina interna relativa ai requisiti richiesti per la nomina a componenti di organi, uffici, collegi arbitrali, commissioni di gara e di concorsi o qualsiasi altro organismo chiamato ad operare nei settori a maggior rischio;
 - c) rivisitazione delle previsioni statutarie e regolamentari inerenti le seguenti materie:
 - possibilità di ricevere incarichi e alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni al conferimento di incarichi esterni;
 - incompatibilità, incandidabilità ed ineleggibilità con riferimento a tutti gli organi, cariche, organismi, uffici o soggetti, incaricati o meno di funzioni dirigenziali, chiamati ad operare nei settori a rischio;

Seconda Università degli Studi di Napoli

Viale Beneduce n. 10

81100 CASERTA

E.: protocollo@pec.unina2.it

www.unina2.it

- nomina a componente degli organi, uffici, commissioni di gara, di esame o di concorso ed altri organismi - comunque denominati - destinati ad operare nei settori e attività individuate a maggior rischio;
 - standard etici, sistemi di responsabilità e sanzioni per la relativa violazione
- d) inserimento nei bandi di gara, avvisi o lettere di invito quale causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge, il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO INTERNO

Art. 12

Collegamento tra il Programma per la prevenzione della corruzione ed il ciclo di gestione della performance

1 Il piano integrato relativo al ciclo di performance di Ateneo, in coerenza con il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n 150 e le Linee guida ANVUR in materia, prevede al suo interno obiettivi volti a garantire l'attuazione del presente programma.

2 In particolare le attività ed i processi necessari all'attuazione del presente Programma sono inserite nell'ambito degli obiettivi strategici gestionali, con riflessi sia per la performance organizzativa che per quella individuale; i relativi esiti dovranno essere espressamente specificati nella Relazione annuale del ciclo di Performance.

3 I risultati delle attività riportati nella citata Relazione saranno utilizzati dal responsabile della prevenzione della corruzione al fine di analizzare le cause degli eventuali scostamenti ai fini della individuazione delle necessarie misure correttive utili per implementare ovvero migliorare il Programma.

Art. 13

Rapporti tra addetti alla cultura della integrità e della prevenzione dell'illegalità

Al responsabile della prevenzione della corruzione è garantita la massima collaborazione di tutte gli organi, organismi, strutture e uffici dell'Ateneo, in particolare di quelli operanti in settori addetti alla cultura della integrità e della prevenzione dell'illegalità (garante di Ateneo, referente per la trasparenza e l'integrità, ufficio preposto alla gestione dei procedimenti disciplinari, organi preposti alla valutazione della performance) dove maggior rilievo assume l'imparzialità e la legalità delle attività.

TRASPARENZA

Art. 14

Misure per garantire elevati livelli di trasparenza

1. La trasparenza costituisce, unitamente allo sviluppo della cultura della legalità e dell'etica, specifico obiettivo per l'Ateneo quale strumento di integrità e prevenzione della corruzione, che consente un controllo diffuso da parte di cittadini e utenti, in forma individuale e associata, sull'uso delle risorse pubbliche e sui risultati dell'attività svolta dall'Ateneo.

2. L'Ateneo assicura, anche mediante la pubblicazione nel sito web istituzionale, la pubblicità delle informazioni previste per legge in attuazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

3. Ai fini di cui trattasi, l'Ateneo tramite l'attività dei Dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative assicura il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo previsto dall'art. 1, co. 35, della legge 190/2012.

4. In particolare, l'Ateneo prevederà - anche in sede di redazione o modifica del codice di comportamento, del codice etico e del regolamento sulle procedure disciplinari - che la violazione degli obblighi di trasparenza previsti per legge e di quelli inseriti nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità, oltre che essere fonte di responsabilità dirigenziale, costituisce illecito disciplinare per i dirigenti e per i titolari di posizioni organizzative e eventualmente anche per gli incaricati alla pubblicazione.

5. Le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge sono definite dal referente per la trasparenza e saranno riportate nella Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, parte integrante al Programma per la prevenzione della corruzione e al Piano integrato.

OBBLIGHI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 15

Informazione

1. Per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione sono previsti obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del programma. I suddetti obblighi di informazione incombono sui dirigenti e sui titolari di posizioni organizzative, oltre che sui singoli addetti ai settori a rischio, ed avranno ad oggetto anche il funzionamento del sistema di controlli interno.
2. Il responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fenomeni di corruzione e di illegalità.

Art. 16

Condivisione banche dati

1. Per l'espletamento delle proprie attività il responsabile della prevenzione della corruzione ed i referenti dallo stesso individuati, hanno accesso alle banche dati in possesso e/o gestite dagli uffici individuati a rischio di cui all'allegato 1.
2. I dirigenti garantiscono l'integrazione e/o la condivisione dei dati in loro possesso per le finalità di cui al presente programma nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e privacy sui dati personali.

Art. 17

Formazione

1. L'Ateneo garantisce la formazione e la promozione della cultura della legalità sia per il responsabile della prevenzione della corruzione che per tutte le altre figure coinvolte nelle attività a rischio, anche con l'apporto della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (S.N.A.), secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico.
2. In sede di adozione dei piani di formazione un'attenzione prioritaria dovrà essere destinata alla formazione del responsabile della prevenzione della corruzione e dei dirigenti e titolari di posizioni organizzative preposti ai settori a maggior rischio.
3. I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una attività, all'interno degli uffici e strutture indicati nell'allegato 1 come a rischio di corruzione, saranno obbligati a partecipare con cadenza periodica ad un programma formativo sui temi dell'etica e della legalità secondo i piani di formazione adottati dall'Ateneo.
4. Il programma di formazione, approfondisce le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione e della normativa in materia con particolare riferimento ai contenuti della legge n. 190/12 e costituisce altresì occasione di confronto con gli addetti ai fini dell'eventuale implementazione del piano e dell'individuazione di ulteriori attività a rischio.

VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 18

Vigilanza sull'attuazione del piano

1. La vigilanza sull'attuazione del presente programma spetta al responsabile della prevenzione della corruzione oltre che agli organi di indirizzo e di controllo dell'Ateneo.
2. L'inosservanza delle disposizioni cogenti di cui al presente programma è fonte di responsabilità amministrativa, dirigenziale e disciplinare e può dar luogo a sanzioni.

Art. 19

Previsione di meccanismi di controllo, anche a campione, sull'osservanza delle prescrizioni previste dal piano.

1. Il responsabile della prevenzione della corruzione dispone, in piena autonomia, controlli aventi ad oggetto l'osservanza delle prescrizioni previste dal programma, anche avvalendosi dei referenti.
2. Le strutture, gli uffici e tutto il personale coinvolto devono consentire tali attività, garantendo la massima collaborazione e disponibilità durante lo svolgimento delle attività di controllo.
3. Lo svolgimento e l'esito delle attività di controllo viene segnalato al Nucleo di valutazione interna/OIV.

REGIME SANZIONATORIO

Art. 20

Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento alla mancata predisposizione del programma, alla formazione dei dipendenti, il responsabile della prevenzione della corruzione risponde altresì per responsabilità dirigenziale e disciplinare per omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Programma.

2. La violazione, da parte dei dipendenti dell'Ateneo, delle misure di prevenzione previste dal presente programma, nonché dai successivi provvedimenti che verranno adottati in esecuzione dello stesso, costituisce illecito disciplinare.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Modalità di trattamento dei dati e relative misure di sicurezza

1. I trattamenti dei dati effettuati dall'Ateneo in applicazione del presente programma sono ammessi solo al fine di assicurare l'esercizio delle attività ivi previste e, pertanto, devono essere effettuati con i soli dati personali effettivamente necessari, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

2. Gli operatori dell'Ateneo, incaricati al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, lettera i) del D.Lgs. n. 196/2003.

3. Le operazioni sui dati personali, necessarie per l'adempimento delle disposizioni di cui al presente programma, sono effettuate mediante strumenti elettronici con modalità e soluzioni necessarie per assicurare confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati, adottate in coerenza con le misure disciplinari espressamente previste nel decreto legislativo n. 196 del 2003 e nel relativo Disciplinare tecnico - Allegato B.